

Diniego di concessione della cittadinanza italiana

E' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di considerare che il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi, non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell'A.G.

Il TAR LAZIO – ROMA, SEZ. V BIS – sentenza 9 marzo 2026 n. 4381, si pronuncia sulla legittimità o meno del diniego di concessione della cittadinanza italiana, disposto in ragione di precedenti penali a carico dell'interessato, ove il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza – e della sua reale rilevanza criminosa – da parte dell'A.G.

Nel caso di specie un cittadino pakistano ha impugnato il provvedimento del Ministro dell'Interno con il quale si è disposto il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/92. La richiesta è stata oggetto di preavviso di diniego a causa della presenza di un precedente di polizia relativo al reato di violenza sessuale, che è stata recepita nel provvedimento impugnato, nel quale l'Amministrazione riferisce che il segnalato non avrebbe fornito risposta al preavviso di diniego.

In diritto, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento, secondo cui la notizia di reato a carico del richiedente sarebbe indice di "inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

Secondo il Tar che accoglie il ricorso, è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale la P.A., nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, in ragione della accertata esistenza di precedenti penali a carico della parte richiedente, ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di considerare che il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi, non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell'A.G. e che all'interessato non sia stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa.

Resta precluso all'Amministrazione di assumere quel fatto, in quanto oggetto di una mera notizia di reato non debitamente accertata, né approfondita nella sua sede naturale, a fattore automaticamente ostativo all'accoglimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza averne prima verificato gli sviluppi sul piano processuale o averla autonomamente analizzata, sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione, che del disvalore ad esso associato (Cfr. Cons. Stato, n. 8464 del 2025).

La sentenza in rassegna ha osservato, in particolare che ciò vale soprattutto quando, come nella fattispecie, la notizia di reato è stata archiviata dal GIP su conforme richiesta del PM che ha motivato in base alla inattendibilità della denunciante, e alla luce dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni.

Tale archiviazione è precedente all'emissione del provvedimento e alla stessa domanda di cittadinanza e l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente operare le verifiche atte ad avere conoscenza dell'esito della denuncia e che quindi sarebbe bastato ottenere una informativa *ad hoc* dai Carabinieri.

In sostanza, il provvedimento impugnato non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, in quanto non vi è stato alcun tipo di valutazione sulla sorte di una notizia di reato del tutto priva di sostegno documentale e formale e sul concreto inserimento del richiedente nella comunità nazionale, laddove questi ha dimostrato di lavorare e essere integrato (cfr. Cons. Stato n. 10016 del 2025 sulle conseguenze dei provvedimenti di diniego privi di motivazione adeguata).

In altri termini, la mera circostanza che il richiedente il rilascio della concessione della cittadinanza italiana sia stato denunciato, senza che il procedimento sia sfociato in alcuna condanna e senza che risultino elementi ulteriori a suo carico, non rappresenta idoneo supporto motivazionale del provvedimento di diniego.

